

ALLEGATO ALLA DETERMINA

N° 1241 DEL 31 LUG. 2017

ALLEGATO II

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

redatto ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione

tra

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, con sede in Bari, c.so Sonnino 177, C.F. 80017210727, in persona del Prof. Ing Domenico Laforgia, Direttore del Dipartimento e del dott. Pasquale Orlando, Autorità di Gestione P.O.R. FESR-FSE 2014-2020, giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. del

e

L'Organismo di gestione del Fondo di Garanzia Confidi successivamente denominato per brevità "Confidi", rappresentato dal sig. nato a, il, in qualità di, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante del Confidi, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

visti:

Normativa comunitaria:

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013;
- Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020";
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, limitatamente alla disciplina del Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.
- Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti-di



Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette "intensità di aiuto") per le imprese nelle regioni ammissibili;

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Normativa nazionale:

- art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale.

Normativa regionale:

- L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
- L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
- Delibera della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20-08-2014;
- Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1";
- Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", adottato con DGR n. 1896 del 23 settembre 2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
- Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- D.G.R. n. del di costituzione del Fondo rischi 2014-2020

Tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

1. PREAMBOLO

Nome del paese/della regione:	Italia – Regione Puglia
Identificazione dell'autorità di gestione:	AdG del POR FSE FESR 2014-2020
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma:	2014IT16M2OP002
Titolo del programma correlato:	POR Puglia FESR 2014-2020
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario:	PO FESR 2014-2020 Azione 3.8 "Interventi di miglioramento dell'accesso al credito e di finanza



	innovativa”
Nome del Fondo SIE:	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Identificazione dell'asse prioritario:	Asse III - 3.d) “Sostenere la capacità della PMI di crescere sui mercati nazionali, internazionali e regionali e di prendere parte ai processi di innovazione”. Obiettivo specifico 3.6 “Migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio”
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro):	ITF4-Puglia
Importo stanziato dall'autorità di gestione per l'intero strumento finanziario:	60.000.000 Euro a valere sul POR FESR 2014-2020
Importo proveniente dai fondi SIE:	30.000.000 Euro a valere sul POR FESR 2014-2020
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma):	30.000.000 Euro a valere sul POR FESR 2014-2020
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma):	0,00 Euro
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma:	0,00 Euro
Importo del Fondo di cui al presente Accordo di finanziamento, quale quota dello strumento totale:Euro
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario:	01/07/2017
Data di completamento prevista dello strumento finanziario:	31 Dicembre 2023
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti:	M. Morena Ragone mm.ragone@regione.puglia.it 0805406948
Per la Regione Puglia:	Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi C.so Sonnino, 177 – Bari competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it attrazione investimenti@pec.rupar.puglia.it
Per il Confidi:	

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

2.1. Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretate secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
Categorie di deterioramento	Attività finanziarie deteriorate di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e smi
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea



Costi	Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 42, paragrafo 6, del Reg.(UE) n. 1303/2013 e degli artt. 12-13-14 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014.
DG	Direzione Generale
Documenti attuativi	Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative.
ESL	Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato con il metodo nazionale approvato con la Comunicazione della Commissione n. 4505 del 06/07/2010 – Aiuto di Stato n. 182/2010 – Italia
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo Rotativo o Fondo	Strumento finanziario ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento
IF	Intermediario Finanziario
Microimpresa	Microimpresa rispondente alla definizione di cui alla Raccomandazione UE 361/2003
PO/ POR	Programma Operativo Regionale
Proponente	Soggetto che presenta domanda di garanzia a valere sul Fondo
Proventi	Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'art. 43 del Regolamento n.1303/2013
RAA	Relazione Annuale di Attuazione
Regione	Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
SF	Strumento finanziario
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo
SIE (Fondi)	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
UE	Unione Europea

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO

- 3.1. Il presente Accordo prevede, ai sensi della D.G.R. del, la costituzione di un "Fondo Rischi" (di seguito denominato anche "Fondo"), finalizzato a migliorare l'accesso al credito delle PMI operanti sul territorio regionale.
- 3.2. Il Fondo rischi 2014/2020 operante con risorse pubbliche, provenienti dal POR FESR 2014-2020 della Regione Puglia sarà attivato attraverso l'erogazione di strumenti finanziari (garanzie).
- 3.3. Il "Fondo rischi 2014/2020" prevede aiuti sotto forma di garanzie di credito, connesse alle operazioni di finanziamento descritte al successivo articolo 6.
- 3.4. Con la costituzione del "Fondo rischi 2014/2020", la Regione intende raggiungere i seguenti obiettivi:
- promuovere lo sviluppo delle PMI anche attraverso processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
 - concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
 - assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi presenti nella regione.
- 3.5. Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, il confidi gestore agisce conformemente al Piano aziendale di cui all'articolo 6 dell'Avviso e Allegato B al presente Accordo, in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE e con il POR FESR Puglia 2014/2020.

4. ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

- 4.1. Con il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 le Parti convengono quanto segue:
- a. L'Autorità di gestione verifica, anche attraverso la commissione di gara, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014, in relazione ai confidi partecipanti a procedura ad evidenza pubblica, affinché la Regione li definisca quali soggetti gestori del



- Fondo, affidando agli stessi i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n.1303/2013, art. 38, par. 4, lettera b);
- b. la Regione si impegna a destinare al confidi, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le risorse finanziarie per la gestione del "Fondo rischi 2014/2020" e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
 - c. il confidi esercita l'attività necessaria alla gestione del "Fondo rischi 2014/2020", in applicazione dell'art. 38 paragrafo 4 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dell'art. 7 del Reg. 480/2014, nel rispetto delle finalità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del POR FESR che contribuiscono al cofinanziamento del "Fondo rischi 2014/2020";
 - d. la Regione esercita tutti i poteri decisionali, di gestione e di vigilanza, mentre l'AdG e l'AdA i poteri di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli strumenti finanziari;
 - e. il confidi agisce in conformità alla presente disciplina, coadiuvando la Regione nello svolgimento dei compiti delineati nel presente Accordo ai sensi della normativa applicabile, nel perseguimento delle funzioni pubbliche sopra delineate. A tal fine confidi valuterà e selezionerà i progetti che potranno beneficiare del sostegno del "Fondo rischi 2014/2020" in conformità alla legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, supportando inoltre le attività di sensibilizzazione e animazione come meglio descritto dai successi artt. 8 e 23;
 - f. la Regione si impegna a rimborsare al confidi i costi di gestione sostenuti per l'attività di cui alle precedenti lettere c) ed e), secondo quanto previsto dal presente Accordo, fermi restando i limiti stabiliti dagli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) n. 480/2014 e dall'ulteriore normativa ivi richiamata ed applicabile, inclusa la EGESIF 15-0021-01 del 26.11.2015. I rimborsi effettuati dalla Regione in favore del confidi non hanno natura di corrispettivo per le funzioni svolte da quest'ultimo e saranno quantificati e corrisposti al solo fine di consentire il funzionamento della società, che agirà secondo regole di efficienza e buon funzionamento a cui devono ispirarsi gli organi della pubblica amministrazione;
 - g. le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del "Fondo rischi 2014/2020" in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 480/2014;
 - h. le Parti indicano le informazioni richieste dall'allegato IV del Reg. 1303/2013;
 - i. le Parti stabiliscono che alla scadenza del presente Accordo, l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili del "Fondo rischi 2014/2020" sarà disciplinato dalla Regione Puglia.

5. OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE

- 5.1 Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia (2016) nel corso del 2015, la regione Puglia ha registrato un PIL a prezzi di mercato e a valori correnti pari a circa 69,2 miliardi di euro (l'86,3% del totale delle risorse) pari a circa 16.919 euro pro capite, con una contrazione dello 0,4% rispetto al 2013. Tuttavia, dopo tre anni di recessione nel 2015 l'economia regionale è tornata a una lieve crescita. L'attività industriale è aumentata sospinta soprattutto dalla domanda interna: sulla base delle rilevazioni condotte dalla Banca d'Italia su un campione di imprese industriali le vendite nel 2015 sono cresciute del 3,8 per cento, sostanzialmente in linea con la media nazionale. L'incremento ha riguardato in particolare le imprese di maggiori dimensioni.
- 5.2 Le difficoltà nel processo di finanziamento delle imprese sono ancor più acute con riferimento al contesto italiano, ove si rileva una maggiore pressione per via dei crediti deteriorati, del processo di ricapitalizzazione di alcuni istituti di credito e del completamento del processo di trasformazione delle banche popolari, con un livello degli attivi pari ad almeno 8 miliardi, in società per azioni. Tali fattori di criticità comportano, oltre che gli effetti testé evidenziati per il contesto europeo, una notevole volatilità dei corsi azionari e l'accrescimento dei premi sui credit default swap.
- 5.3 In termini generali, si rileva – dopo quattro anni – una lievissima crescita dei prestiti erogati dalle banche nel corso dei primi mesi del 2016. La contrazione del processo di erogazione dei prestiti alla clientela residente nella nazione, in atto a partire dal settembre 2012, si è attenuata nel corso del



2015 (-0,22% a dicembre 2015) per poi annullarsi nel corso del 2016 (ove nei primi tre mesi si è sempre registrato un risultato positivo). Tuttavia, i risultati sostanzialmente positivi del 2015 sono ascrivibili ai finanziamenti erogati alle famiglie (+1,2%), in quanto, il credito alle imprese, nello stesso periodo, ha subito una contrazione dello 0,7 per cento. In particolare, si rileva la contrazione del 2,5% dei finanziamenti per le imprese con meno di 20 addetti che scontano, tra i fattori di domanda e di offerta, una più spiccata instabilità degli equilibri patrimoniali, finanziari e reddituali rispetto alle grandi imprese. Di contro, si rileva la dinamica di crescita registrata dai prestiti erogati alle imprese che non hanno debiti deteriorati, che evidenzia un incremento dello 0,15%.

- 5.4 La Valutazione ex ante è stata condotta in coerenza con la metodologia BEI. Per il completamento dell'analisi dei fallimenti di mercato è stato quantificato il financing gap di mercato, inteso come la parte di domanda potenziale che in termini prospettici non risulta soddisfatta dall'offerta a causa di un fallimento di mercato. Sulla base della stima della domanda potenziale e della ricognizione dell'offerta disponibile è stato stimato il financing gap. Nello specifico, la parte di domanda potenziale che non risulta soddisfatta nell'arco di programmazione dall'offerta di credito risulta pari a 1,4 €mld per un periodo di programmazione quadriennale, equivalente ad un gap annuo di 358,1 €mln.
- 5.5 Il Fondo rischi è lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto in forma di garanzie per migliorare l'accesso al credito bancario. Possono richiedere l'agevolazione le PMI e i liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.1, comma 821 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).
- 5.6 La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) è pari a 4.

6. DESTINATARI FINALI E GARANZIE PREVISTE

- 6.1 Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e del Regolamento della Regione Puglia n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis) riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:
- garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.500.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 750.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
 - garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 400.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
 - garanzia su prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.000.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 500.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
- 6.2 L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 ("aiuti de minimis"), unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare € 200.000,00 nel periodo di n. 3 esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 6.3 Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato C "Descrizione dello strumento" al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.
- 6.4 I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le PMI e i liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.1, comma 821 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) - che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:
- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;



- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- g) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti del destinatario di tali procedure su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

6.5 Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

7. VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO

- 7.1 Per gli strumenti di cui al presente accordo di finanziamento, il sostegno assume la forma della garanzia. Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1407/2013, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo Regolamento de minimis sono considerate misure esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
- 7.2 L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo si riduce a € 100.000 per le imprese che operano nel settore dei trasporti.
- 7.3 Sono esenti dall'obbligo di notifica esclusivamente gli aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Regolamento 1407/2013, gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti se:



- a. il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
 - b. il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a € 1.000.000 (o € 500.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a € 500.000 (o € 250.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente (€ 200.000 o € 100.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada); oppure
 - c. l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
- 7.4 L'articolo 6 del Regolamento UE 1407/2014, precisa che gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- 7.5 Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
- 7.6 Sulla scorta della disciplina del Regolamento (UE) n. 1407/2014, la Regione ha emanato il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15, Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI.

8. POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

- 8.1 Per la realizzazione dell'operazione oggetto del presente Accordo, il confidi agisce conformemente alla Strategia di investimento riportata nell'allegato B al presente Accordo, paragrafo 1.
- 8.2 La garanzia è descritta nell'allegato C "Descrizione dello strumento" e nell'allegato B "Piano Aziendale" e sarà attuata uniformemente su tutto il territorio della Regione Puglia.
- 8.3 Gli investimenti sottostanti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo nei settori indicati all'Allegato C "Descrizione dello strumento".
- 8.4 Le operazioni dovranno rispettare i requisiti dimensionali, così come previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
- 8.5 Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra la Regione e il confidi, in raccordo con il Comitato di Coordinamento costituito ai sensi del successivo art. 19.
- 8.6 L'Allegato B "Piano aziendale dello strumento" tiene conto dei seguenti criteri guida:
 - Strategia dello Strumento
 - Politica delle garanzie.
- 8.7 La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute da confidi, può promuovere la modifica dell'Allegato B "Piano aziendale", tenendo conto:
 - della performance e dell'impatto del "Fondo rischi 2014/2020" rispetto ai risultati attesi;
 - delle modifiche regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
 - dell'aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante;
 - delle raccomandazioni dell'Autorità di Gestione del POR FESR Puglia 2014/2020;
 - delle raccomandazioni del Comitato di coordinamento;
 - delle raccomandazioni degli ulteriori organi di gestione, controllo e monitoraggio dei Fondi SIE
 - delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il POR FESR Puglia 2014/2020.
- 8.8 Qualora tale revisione si renda necessaria ai sensi del comma precedente, il confidi, di concerto con la Regione e il Comitato di coordinamento, modifica la Strategia di Investimento.



9. ATTIVITA' E OPERAZIONI

- 9.1 Le attività e le operazioni ammissibili sono descritte negli Allegati B "Piano aziendale" e C "Descrizione dello strumento".
- 9.2 L'effetto leva stimato è quantificato all'Allegato A "Valutazione ex ante" - allegato in forma di sintesi - e rappresenta il rapporto tra l'ammontare di risorse di cui potranno beneficiare i destinatari dello SF e l'ammontare investito da parte delle Istituzioni Europee.
- 9.3 Il confidi in qualità di soggetto gestore del Fondo rischi 2014/2020 svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in particolare:
- definisce le attività di promozione della misura di finanziamento e partecipazione alle iniziative promozionali promosse dalla Regione;
 - assiste i proponenti nella definizione della domanda di garanzia e della documentazione necessaria;
 - verifica dei requisiti di ciascun destinatario degli aiuti;
 - effettua le analisi di fattibilità;
 - adotta i provvedimenti relativi alle garanzie;
 - controlla e coordina le attività necessarie alla gestione della misura;
 - verifica dell'andamento dei rientri dei finanziamenti e delle posizioni rientrate nella categoria di deterioramento;
 - effettua attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo, come previsto dai successivi articoli 11 e 20;
 - gestisce il Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni.
- 9.4 Il modello di gestione delle garanzie, nonché le procedure di recupero sono specificate all'Allegato B "Piano aziendale dello strumento", ove è esplicitato anche che le perdite, in caso di default, saranno a carico dello strumento, e vanno a diminuire l'ammontare del Fondo. La remunerazione della liquidità va ad incrementare la dotazione dello strumento.

10. IMPATTI ATTESI

- 10.1 I risultati che si intendono raggiungere attraverso le azioni del Fondo riguardano principalmente:
- promuovere lo sviluppo delle PMI anche attraverso processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
 - concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
 - assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi presenti nella regione.
- 10.2 Alcuni Indicatori di output conformi ai Programmi Operativi che si intende valorizzare riguardano:
- Numero di beneficiari;
 - Ammontare delle garanzie erogate;
 - Ammontare dei finanziamenti relativi alle garanzie erogate.
- 10.3 Per quanto attiene la valutazione della performance e dell'impatto si rimanda al successivo articolo 21 del presente Accordo.
- 10.4 L'attuazione del fondo contribuisce al perseguimento degli indicatori di performance previsti dal POR FESR Puglia 2014/2020 e indicati nell'Allegato A "Valutazione ex ante" - allegato in forma di sintesi.

11. RUOLO E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

- 11.1 Il Confidi garantisce, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione e, con particolare riferimento alla "Relazione sull'attuazione" annuale di cui all'art. 46 del Regolamento UE n. 1303/2013.
- 11.2 La relazione contiene le informazioni seguenti, a livello aggregato e non a livello dei destinatari finali:



- a. l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
 - b. una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
 - c. l'identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario;
 - d. l'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;
 - e. l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali dallo strumento finanziario, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate;
 - f. i risultati dello strumento finanziario;
 - g. gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate allo strumento finanziario, come da successivo articolo 17.
- 11.3 Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delegato UE n. 480/2013, il confidi provvede a che:
- a. i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
 - b. i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento sottostante la garanzia è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c. lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza, così come previsto nell'Allegato B "Piano aziendale";
 - d. l'Autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario;
 - e. il rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi, che non soddisfino le seguenti condizioni:
 - 1. l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
 - 2. che non siano rispettati gli obblighi in conformità alla legge applicabile e non si agisca con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
 - 3. gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
- 11.4 Il confidi adotta le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall'eseguire le attività su cui la Regione e il Comitato di Coordinamento abbiano espresso parere contrario.

12. GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

- 12.1 La gestione dello strumento è coadiuvata dal Comitato di coordinamento, così come previsto dall'Allegato D "Modelli di controllo dello strumento".
- 12.2 A norma dell'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Gestione garantisce che:
- a. l'operatività del Fondo rischi 2014/2020 sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del POR FESR, alla strategia di investimento del Fondo rischi 2014/2020 e al presente accordo di finanziamento;
 - b. la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'art. 42 del Reg. 1303/2013 sia giustificata da un'adeguata documentazione di supporto;
 - c. l'Accordo di finanziamento e/o i documenti attuativi del Fondo contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d. le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività del Fondo in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - e. i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:
 - i. siano conservati, dalla Regione e da confidi nel rispetto delle reciproche competenze, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi;
 - ii. siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione;



- iii. i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno:
1. documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
 2. documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 3. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
 4. i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 5. i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
 6. i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
 7. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
 8. le check-list di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se previsti;
 9. le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;
 10. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti le garanzie a favore dei destinatari finali;
 11. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
 12. le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e,, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
 13. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.
- 12.3 Le parti si danno atto che l'autorità di audit garantisce che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 12.4 Le piste di controllo da utilizzarsi sono quelle definite all'interno del Si. Ge. Co. del P.O. FESR – FSE 2014-2020 della Regione Puglia, nel quale sono disciplinate anche le modalità di esecuzione dei controlli di primo livello che trovano specificazione anche nell'allegato D.
- 12.5 Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo sono:
- controlli amministrativo-documentali;
 - visite di controllo;
 - relazioni di revisione.
- 12.6 La documentazione da custodire, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere, anche su supporto informatico, almeno:
- le domande di garanzia presentate dai proponenti, complete della eventuale documentazione di supporto;
 - i provvedimenti/contratti di concessione della garanzia al destinatario;
 - la documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo della garanzia per gli scopi definiti nel Provvedimento/contratto di concessione.
- 12.7 L'AdG del POR FESR Puglia 2014-2020 verifica la regolare implementazione del "Fondo rischi 2014/2020", svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di Finanziamento.
- 12.8 La Regione svolge i seguenti compiti, ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013:
- a. coordina e indirizza la gestione del Fondo con il supporto del Comitato di coordinamento;



b. approva i documenti strategici e attuativi del Fondo.

12.9 La Regione avrà inoltre la competenza ad:

- a. approvare, sentito il comitato di coordinamento, i documenti presentati dal confidi sulla modifica o sulla revisione della strategia di investimento e del Piano aziendale;
- b. approvare, sentito il comitato di coordinamento, le relazioni di attuazione di cui all'art. 21.

13. CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DELLE OPERAZIONI PAGAMENTI E SVINCOLI

13.1 La Regione trasferisce al confidi _____, dopo la firma del presente Accordo, l'importo di € _____, pari alla quota della dotazione finanziaria dell'importo complessivo € 60.000.000,00, assegnata ai sensi dell'articolo 8, comma 9 e articolo 9 dell'Avviso. La Regione potrà incrementare la dotazione iniziale del Fondo complessivo.

13.2 Le risorse assegnate vengono trasferite sul/i seguente/i conto/i: _____

13.3 Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione del Fondo rappresentano deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo. Il vincolo viene esplicitato con l'apposizione della dicitura "vincolato all'ordine della Regione Puglia – Fondo rischi 2014-2020". Tutti i conti vincolati al fondo vengono remunerati alle vigenti condizioni di mercato. Qualsiasi operazione su di essi dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Regione.

13.4 I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente al/i primo/i lotto/i aggiudicato/i devono essere erogati entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.

13.5 Per avviare l'operatività, il Confidi potrà richiedere il primo svincolo delle risorse assegnate e depositate sul conto vincolato, nell'ammontare massimo del 25% del Fondo assegnato.

13.6 Successive domande di svincolo presentate durante il periodo di cui al precedente comma 4 sono presentate solo:

- per la seconda domanda di svincolo intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
- per la terza domanda di svincolo intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile.

13.7 Gli eventuali ulteriori lotti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 dell'Avviso assegnati al confidi che matura i requisiti per la richiesta previsti dal suddetto comma 5, sono versati sugli stessi conti già individuati al precedente comma 2 e soggetti alla medesima disciplina. Dall'aggiudicazione dei lotti successivi decorrono ulteriori 12 mesi per l'erogazione dei finanziamenti bancari sottostanti alle garanzie impegnate.

13.8 L'AdG effettua accertamenti sul rispetto degli obiettivi previsti dal presente Accordo e sulle eventuali irregolarità riscontrate. L'AdG procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione ad eventuali irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del P.O.R. erogato allo strumento finanziario. L'AdG tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale. Il Contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo rientra nella dotazione dei P.O..

14. GESTIONE DEI CONTI

14.1 Il Fondo rischi 2014/2020 viene costituito come "Patrimonio Separato", così come previsto dall'articolo 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

14.2 Il confidi attua la gestione contabile del Fondo rischi 2014/2020, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, mediante contabilità separata, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti, in entrata e in uscita, relativi alle risorse degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione.

14.3 I Conti "Fondo rischi 2014/2020" vengono utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse di confidi, e sono destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal "Fondo rischi 2014/2020", in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.

14.4 Il confidi può provvedere all'accensione di ulteriori conti o sotto-conti da utilizzarsi per l'attuazione del Fondo; se trattasi di conti "tesoreria" essi recano l'apposizione del vincolo, come previsto dal



precedente articolo 13, comma 3, e la loro accensione, nonché le operazioni relative vengono comunicate e preventivamente autorizzate dalla Regione. I conti "rischi" e "gestione" sono collegati allo strumento, ma su di essi non insiste l'apposizione del vincolo.

- 14.5 Il confidi riceve le risorse finanziarie dal POR FESR ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del Fondo rischi 2014/2020, ivi compresi i contributi nazionali e regionali, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
- 14.6 Le operazioni consentite a valere sul Conto Fondo rischi 2014/2020 e su eventuali sotto-conti sono le seguenti:
- ogni operazione da effettuare in relazione alle garanzie prestate, secondo quanto disposto dal presente Accordo;
 - gestione dei flussi interbancari per le garanzie prestate;
 - pagamenti dei costi, in conformità con quanto stabilito nell'articolo 15;
 - qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla Regione.
- 14.7 Il confidi provvederà a fornire nelle relazioni periodiche inoltrate alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi – informazioni sulle disponibilità dei conti "Fondo rischi 2014/2020" distinti per singola operazione come individuate ai sensi dell'art.1 del Reg. 821/2014.

15. COSTI DI GESTIONE

- 15.1 I Costi di gestione maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo.
- 15.2 La Regione riconosce che l'esecuzione delle operazioni sottese al presente Accordo comporta dei Costi per il confidi, ed accetta di assumere tali costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE, nei limiti che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'art. 42, del Reg. (UE) 1303/2013 entro i massimali previsti dagli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) 480/2014 e dalla nota EGESIF 15-0021-01 del 26.11.2015.
- 15.3 La Regione informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione sostenuto o delle commissioni di gestione allo strumento finanziario. Il Comitato riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati negli anni precedenti.
- 15.4 I Costi sono rendicontati annualmente e prelevati dai fondi disponibili a seguito di esplicita approvazione da parte della Sezione competente.
- 15.5 Il confidi e la Regione vigilano affinché il totale dei Costi non ecceda i massimali previsti nell'atto delegato (artt.12 e13 del Reg. (UE) 480/2014) come disciplinato nell'art. 42 paragrafo 5. Del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla nota EGESIF 15-0021-01 del 26.11.2015.
- 15.6 Le parti concordano che spetta al Confidi il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo, da determinarsi secondo i massimali di cui al precedente comma e le Linee Guida sulle modalità di rendicontazione che saranno approvate da parte della Sezione competente; i costi di gestione comprendono componenti di prezzo di costo indiretti e diretti rimborsati dietro prove di spesa al fine di garantire il buon funzionamento di confidi nell'esercizio delle funzioni delineate nel presente Accordo.
- 15.7 Il confidi trasmette alla Regione la relazione annuale di attuazione del Fondo, entro il 31 maggio dell'anno successivo. La Regione comunica, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, le eventuali integrazioni.

16. DURATA DELL'ACCORDO, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA, RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA

- 16.1 Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data della sottoscrizione e, salvo risoluzione conformemente alle disposizioni del presente art. 16, resta in vigore fino al 31 dicembre 2035. La durata del presente Accordo potrà essere prorogata.
- 16.2 Ove sussistano motivi che danno luogo a un'eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte incolpevole può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notizia all'altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.



- 16.3 A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata dalla Regione Puglia, sentito il Comitato di coordinamento, nei seguenti casi:
- inosservanza, da parte di confidi, delle strategie definite nel documento allegato B "Piano aziendale" - Strategia d'investimento;
 - inadempimento, da parte di confidi, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che le Regione, anche su impulso dell'ADG, abbia notificato a confidi la causa di inadempimento e che confidi non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o da altro maggior termine eventualmente contenuto nella notificazione medesima;
 - nelle ipotesi di revoca previste dall'articolo 15 dell'Avviso.
- 16.4 A partire dalla data di cessazione del presente Accordo, il confidi si considererà liberato dagli obblighi connessi alla gestione del Fondo.
- 16.5 E' fatto salvo il rimborso di costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di cessazione del presente Accordo, sostenuti e rendicontati ai sensi del precedente art. 15, comma 7.
- 16.6 Le spese ammissibili allo strumento finanziario corrispondono all'importo complessivo del contenuto dei programmi effettivamente pagati o impegnati dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, nei limiti di cui all'art. 42 del Regolamento UE n. 1303/2013, all'atto delegato (artt.12 e13 del Reg. (UE) 480/2014) alla nota EGESIF 15-0021-01 del 26.11.2015.

17. RIUTILIZZO E/O RESTITUZIONE DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DEGLI INTERESSI MATURATI

- 17.1 Gli interessi generati dalla giacenza nei conti "Fondo rischi 2014/2020E, tesoreria e rischi, sono destinati all'incremento del capitale del Fondo medesimo, in conformità all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione Puglia al confidi.
- 17.2 Alla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 4 e dell'eventuale termine di cui all'art. 13, comma 6, nel caso di mancato impiego della totalità delle risorse trasferite, il confidi restituisce alla Regione la parte di Fondo non utilizzata, maggiorata degli interessi e detratte le perdite.
- 17.3 Le risorse a valere sulle garanzie liberate vengono riutilizzate dal confidi, conformemente al presente Accordo, ai sensi dell'art. 44 del Reg 1303/2013, entro il 31.12.2023. Decorsi i termini di cui al comma precedente, il confidi deve restituire le risorse liberate, ove non dimostri l'effettivo riutilizzo delle stesse.
- 17.4 Al termine del periodo di eleggibilità di cui al comma precedente, le risorse liberate vengono restituite alla Regione, a cadenza annuale, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti le garanzie deliberate, a seguito della rendicontazione prevista dal precedente art. 15.
- 17.5 Le risorse restituite allo strumento nei dodici anni successivi alla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari, sono utilizzati dalla Regione anche per il tramite dei confidi, conformemente alle finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
- 17.6 Gli eventuali importi recuperati e gli importi non impiegati, incrementati degli interessi e, detratte le perdite, sono utilizzati in conformità con quanto disciplinato agli articoli 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- 17.7 Il confidi comunica periodicamente l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue nell'ambito della Relazione di attuazione annuale di cui al successivo art. 21.

18. RESTITUZIONE DEL CAPITALE

- 18.1 Il confidi restituisce il Fondo in un'unica soluzione, dopo la scadenza del presente Accordo e la conclusione delle operazioni di rendicontazione.
- 18.2 La somma da restituire è costituita dall'importo del Fondo originario, maggiorato dagli interessi generati, dalle risorse rimborsate o restituite al Fondo, dagli eventuali importi recuperati e diminuito dalle perdite e delle spese di gestione riconosciute.



18.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il confidi restituisce altresì alla Regione le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dall'eventuale default del destinatario finale. In merito, viene effettuato un costante monitoraggio e data un'adeguata informativa nella relazione periodica.

19. GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO E CONFLITTI D'INTERESSE

19.1 La struttura di governance dello strumento finanziario, finalizzata a garantire che le decisioni in materia di prestiti e contributi siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato, è assicurata da un Comitato di coordinamento della misura il cui funzionamento è disciplinato all'Allegato D "Modelli per il controllo dello Strumento". Il comitato è ordinariamente formato da:

- il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, della Regione Puglia con funzioni di coordinamento;
- un dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi;
- un componente designato dall'AdG della Regione;
- il Responsabile di Azione.

Può essere convocato, quale componente eventuale, un rappresentante designato dai confidi, quando all'o.d.g. vi siano temi che non sollevino conflitti di interesse.

19.2 Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dell'andamento dell'Azione, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell'istruttoria delle stesse istanze.

19.3 E' fatto obbligo al personale del confidi di operare evitando l'insorgere di casi di conflitto anche potenziale di interessi. All'uopo, il confidi esplicita nell'allegato B "Piano aziendale", paragrafo 2.5, le modalità con le quali viene garantita l'assenza di conflitti di interesse.

20. RELAZIONI E CONTROLLO

20.1 Il sistema di reportistica del "Fondo rischi 2014/2020" costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio dello strumento, ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata del Fondo e al fine di contribuire agli obblighi di monitoraggio e certificazione in capo alla Regione, all'AdG e all'AdA nei confronti della Commissione e delle Autorità nazionali competenti. Per la modalità di reportistica e per la rendicontazione, si rinvia all'Allegato D "Modelli per il controllo dello strumento", nonché alle Linee Guida sulla rendicontazione che saranno adottate dalla Regione.

20.2 Il confidi è tenuto a conformarsi alle regole di rendicontazione valide per il FESR.

20.3 In capo al confidi sussistono, in particolare, i seguenti obblighi di rendicontazione:

- a. Il confidi deve predisporre la relazione di attuazione annuale, redatta secondo la disciplina di cui all'Art. 46 del Regolamento UE 1303/2013, come prevista all'Allegato D "Modelli per il controllo dello strumento".
- b. Il confidi è tenuto a redigere una relazione di attuazione semestrale recante l'analisi dello stato di avanzamento delle attività, e informazioni dettagliate sull'avanzamento delle operazioni e della gestione.

20.4 La relazione comprende un bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri sostenuti e delle commissioni percepite, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (crediti concessi, garanzie concesse per impresa a per settore, finanziamenti sottostanti), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

In particolare, la relazione deve contenere i seguenti dati relativi ai contributi ricevuti:

1. Numero delle richieste di accesso alla garanzia;
2. Numero delle domande accolte;
3. Garanzie erogate:
 - i. Importo totale;
 - ii. Importo medio;
 - iii. Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 - 50.000; 50.001-150.000; 150.001-500.000; 500.001-1.000.000; >1.000.001).



4. Finanziamenti attivati:
 - Importi totali;
 - Importi medi;
 - Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -50.000; 50.001-150.000; 150.001-500.000; 500.001-1.000.000; >1.000.001).
 - Operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi):
 - capitalizzazione aziendale;
 - attivo circolante;
 - investimenti in attivi materiali e immateriali.
5. Ammontare delle garanzie che coprono un importo multiplo di prestiti erogati che sono già arrivati alla data di scadenza del periodo di rimborso dei prestiti sottostanti, e per i quali non sono state effettuate richieste di garanzia.
6. Caratteristiche delle imprese garantite:
 - Province di localizzazione;
 - Settore di attività;
 - Dimensione.
7. escussioni a valere sulle garanzie di cui al punto 3 (numerosità e importo);
8. previsioni di perdita sulle escussioni di cui al punto 6 (numerosità e importo);
9. accantonamenti per garanzie e impegni a valere sulle garanzie di cui al punto 3;
10. sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione con indicazione aggiornata dello stato dei contenziosi.

21. VALUTAZIONE

- 21.1 La misurazione delle performance e dell'impatto del "Fondo rischi 2014/2020" è svolta dal Comitato di cui all'Art. 19 del presente Accordo.
- 21.2 La misurazione dell'impatto prenderà in considerazione indicatori di tipo qualitativo e quantitativo (finanziari e non), definiti in coerenza con gli impatti attesi ma anche rispetto ai metodi di rilevazione, in modo da salvaguardare la comparabilità dei dati e dei risultati. Tali indicatori dovranno permettere di misurare anche le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sul territorio regionale.
- 21.3 Il Comitato di coordinamento della misura potrà richiedere la realizzazione di analisi di impatto da svolgersi con metodologie analoghe a quelle utilizzate per svolgere la valutazione ex ante di cui all'Allegato A al presente Accordo.

22. VISIBILITÀ, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

- 22.1 Il "Fondo rischi 2014/2020" adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato all'art. 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 22.2 La divulgazione dell'avvio delle attività del Fondo e dei risultati del medesimo viene effettuata anche tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
- 22.3 Il confidi provvede a dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del "Fondo rischi 2014/2020" del cofinanziamento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (PO FESR Puglia 2014-2020) e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1303/2013 (art.115); a tal fine, il confidi realizza le attività previste nell'Allegato B "Paino aziendale", paragrafo 1, con le azioni di dettaglio finalizzate a garantire al Fondo la massima visibilità.

23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 23.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.
- 23.2 Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, alla applicazione, alla



interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Bari.

24. RISERVATEZZA

24.1 Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.

25. MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI

- 25.1 Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, agli indirizzi di cui all'articolo 1.
- 25.2 Ciascuna delle Parti comunica all'altra, per iscritto e senza ritardo, qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.
- 25.3 Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funzioni del confidi nell'esercizio delle funzioni affidategli e costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
- 25.4 Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile.
- 25.5 Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
- 25.6 Il presente Accordo viene redatto in duplice originale.

26. REGISTRAZIONE

26.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Si allegano:

- A – Valutazione ex ante del 12 maggio 2017, in forma di sintesi;
- B – Piano aziendale;
- C – Descrizione dello strumento;
- D – Modelli per il controllo dello strumento.

Bari, _____

Regione Puglia
Direttore Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Il Legale rappresentante

Autorità di Gestione del
P.O. FESR-FSE PUGLIA 2014-2020

Per il confidi

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA ...17... FOGLI

LA DIRIGENTE
(avv. *Gianna Elisa Berlingeria*)

